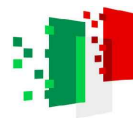




Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
delle Infrastrutture
e dei Trasporti



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

COMUNE DI VICCHIO



Intervento ID 555 "Rigenerazione e completamento ex area 167 - costruzione 10 alloggi E.R.P. e centro operativo per la sicurezza in località Paretaio - Vicchio, contenuto nella proposta ID196 "Home in Inner Metropolis" del PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE M5 - COMPONENTE C2 - INVESTIMENTO 2.3.1

CUP: I61B21000370001



FINANZIAMENTO:

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione M5C2 - Investimento 2.3.1 - Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQuA) - decreto direttoriale MIMS n. 804 del 20.01.2022

SOGGETTO BENEFICIARIO/
ATTUATORE 1° LIVELLO:

Città Metropolitana di Firenze



RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Ing. Cristiano Rebecchi
(Direttore Generale di CASA S.p.A.)

SOGGETTO BENEFICIARIO/
ATTUATORE 2° LIVELLO:

Casa S.p.A.



PROGETTISTA:

Ing. Dimitri Celli (CASA S.p.A.)

SOGGETTO REALIZZATORE:

Casa S.p.A.



COLLABORAZIONE ALLA PROGETTAZIONE:

Ing. Marco Paternello (CASA S.p.A.)
Geom. Leonardo Bertini (CASA S.p.A.)

TAV. N°

ES-AR
00.6

DISEGNO:

RELAZIONE SUL RISPETTO DEI CRITERI
DNSH POLIZIA MUNICIPALE

SCALA:

-

DATA:

SETTEMBRE 2023

VC02-ES-AR-00.6-01



ADDETTI ALLA VERIFICA:

Ing. Lorenzo Panerai

Geom. Alessandro Caioli

Relazione sul rispetto dei criteri DNSH

1.	PREMESSA	2
2.	DEFINIZIONE DEL REGIME DI RIFERIMENTO	2
3.	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	3
4.	ANALISI DEI VINCOLI DNSH	4
4.1	MITIGAZIONE DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO	4
4.1.1	Requisiti	4
4.1.2	Verifica ex-ante	4
4.1.3	Verifica ex-post	5
4.2	ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI	5
4.2.1	Verifica ex-ante	6
4.2.2	Verifica ex-post	6
4.3	USO SOSTENIBILE DELLE ACQUE E DELLE RISORSE MARINE	6
4.3.1	Requisiti	6
4.3.2	Verifica ex-ante	6
4.3.3	Verifica ex-post	6
4.4	ECONOMIA CIRCOLARE	6
4.4.1	Requisiti	6
4.4.2	Verifica ex-ante	7
4.4.3	Verifica ex-post	7
4.5	PREVENZIONE E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	7
4.5.1	Requisiti	7
4.5.2	Verifica ex-ante	7
4.6	PROTEZIONE E RIPRISTINO DELLA BIODIVERSITÀ E DEGLI ECOSISTEMI	7
4.6.1	Requisiti	7
4.6.2	Verifica ex-ante	8

Relazione sul rispetto dei criteri DNSH

1. PREMESSA

La presente relazione sui criteri DNHS riguarda l'intervento ID 555 "Rigenerazione e completamento ex area 167 - costruzione 10 alloggi E.R.P. e centro operativo per la sicurezza in località Paretaio - Vicchio, contenuto nella proposta ID196 "Home in Inner Metropolis" del PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE M5 - COMPONENTE C2 - INVESTIMENTO 2.3.1.

Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 241/2021) stabilisce che tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali". Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852.

Il principio DNSH, declinato sui sei obiettivi ambientali definiti nell'ambito del sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili, ha lo scopo di valutare se una misura possa o meno arrecare un danno ai sei obiettivi ambientali individuati nell'accordo di Parigi (Green Deal europeo). In particolare, un'attività economica arreca un danno significativo:

- alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);
- all'adattamento ai cambiamenti climatici, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
- all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
- all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
- alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
- alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione europea.

2. DEFINIZIONE DEL REGIME DI RIFERIMENTO

Secondo quanto indicato nella "Mappatura di correlazione fra Investimenti - Riforme e Schede Tecniche" della GUIDA OPERATIVA PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON ARRECARE DANNO

Relazione sul rispetto dei criteri DNSH



**PIANO
NAZIONALE
DI RIPRESA
E RESILIENZA**
missioni e obiettivi

Elementi anagrafici degli investimenti tramite i quali identificare l'intervento del PNRR di interesse

3 di 8

Relazione sul rispetto dei criteri DNSH

4. ANALISI DEI VINCOLI DNSH

L'intervento in oggetto, al fine di non compromettere il rispetto del principio guida DNSH, deve essere progettato e realizzato per ridurre al minimo l'uso di energia e le emissioni di carbonio, durante tutto il ciclo di vita.

Trattandosi di intervento pubblico il progetto è stato redatto prendendo in considerazione il rispetto del requisito dei C.A.M., che coincide con il rispetto del requisito tassonomico. In particolare, il rispetto dei "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi", approvati con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022, garantisce il rispetto dei vincoli relativi all'uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine, all'economia circolare, alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento e infine una parte dei requisiti per la protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi.

Si specifica che tale intervento rientra nella Missione M5 – Componente C2 – Investimento 2.3.1 non prevede l'esplicita esclusione dell'utilizzo della caldaie a gas.

4.1 MITIGAZIONE DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO

4.1.1 Requisiti

L'intervento ricade in un investimento per il quale non è richiesto un contributo sostanziale (Regime 2) per cui i requisiti DNSH da rispettare contemporaneamente sono i seguenti:

- a) Il fabbisogno di energia primaria globale non rinnovabile che definisce la prestazione energetica dell'edificio risultante dalla costruzione non supera la soglia fissata per i requisiti degli edifici a energia quasi zero (NZEB) nel D. Int. 26 giugno 2015. La prestazione energetica è certificata mediante attestato di prestazione energetica as-built (come costruito).
- b) L'edificio non è adibito all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili.

4.1.2 Verifica ex-ante

Per il rispetto del requisito di cui al precedente punto a) si faccia riferimento alla documentazione a supporto dei requisiti definiti dal Decreto interministeriale 26 giugno 2015, facente parte della documentazione di progetto (vd. Doc. n. VC02-DF-MEC-00.3-01).

Per il rispetto del requisito di cui al precedente punto b), l'edificio in oggetto non rientra tra quelli indicati (adibito all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili), in quanto adibito ad uso residenziale.

Relazione sul rispetto dei criteri DNSH

4.1.3 Verifica ex-post

Verrà redatto Attestato di Prestazione Energetica rilasciato da soggetto abilitato che certifichi la classificazione di edificio ad energia quasi zero.

4.2 ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI

Un'attività economica non deve determinare un maggiore impatto negativo al clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni.

Per identificare i rischi climatici fisici rilevanti per l'investimento, si dovrà eseguire una valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità con la quale identificare i rischi tra quelli elencati nella tabella nella Sezione II dell'Appendice A del Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 che integra il regolamento (UE) 2020/852 fissando i criteri di vaglio tecnico.

Appendice A

CLASSIFICAZIONE DEI PERICOLI LEGATI AL CLIMA ⁽¹⁾

	Temperatura	Venti	Acque	Massa solida
Cronici	Cambiamento della temperatura (aria, acque dolci, acque marine)	Cambiamento del regime dei venti	Cambiamento del regime e del tipo di precipitazioni (pioggia, grandine, neve/ghiaccio)	Erosione costiera
	Stress termico		Variabilità idrologica o delle precipitazioni	Degradazione del suolo
	Variabilità della temperatura		Acidificazione degli oceani	Erosione del suolo
	Scongellamento del permafrost		Intrusione salina	Soliflusso
			Innalzamento del livello del mare	
			Stress idrico	
Acuti	Ondata di calore	Ciclone, uragano, tifone	Siccità	Valanga
	Ondata di freddo/gelata	Tempesta (comprese quelle di neve, polvere o sabbia)	Forti precipitazioni (pioggia, grandine, neve/ghiaccio)	Frana
	Incendio di incolto	Tromba d'aria	Inondazione (costiera, fluviale, pluviale, di falda)	Subsidenza
			Collasso di laghi glaciali	

La valutazione sarà condotta realizzando i seguenti passi:

a) svolgimento di uno screening dell'attività per identificare quali rischi fisici legati al clima dall'elenco nella sezione II della citata appendice possono influenzare il rendimento dell'attività economica durante la sua vita prevista;

b) svolgimento di una verifica del rischio climatico e della vulnerabilità per valutare la rilevanza dei rischi fisici legati al clima sull'attività economica, se l'attività è valutata a rischio da uno o più dei rischi fisici legati al clima elencati nella sezione II della citata appendice;

Relazione sul rispetto dei criteri DNSH

c) valutazione delle soluzioni di adattamento che possono ridurre il rischio fisico identificato legato al clima.

4.2.1 Verifica ex-ante

Redazione del Report di analisi dell'adattabilità (vd. Doc. n. VC02-DF-AR-00.7-01).

4.2.2 Verifica ex-post

Verifica dell'adozione delle soluzioni di adattabilità definite a seguito dell'analisi dell'adattabilità realizzata.

4.3 USO SOSTENIBILE DELLE ACQUE E DELLE RISORSE MARINE

4.3.1 Requisiti

L'intervento dovrà garantire il risparmio idrico delle utenze. Il progetto adotta le indicazioni dei "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi".

4.3.2 Verifica ex-ante

Per il rispetto di tale requisito, si faccia riferimento al documento allegato al progetto esecutivo "Relazione sul rispetto dei Criteri Ambientali Minimi" (vd. Doc. n. VC02-ES-AR-00.4-01).

4.3.3 Verifica ex-post

L'impresa appaltatrice dovrà presentare alla D.L. certificazioni di prodotto relative alle forniture installate.

4.4 ECONOMIA CIRCOLARE

4.4.1 Requisiti

Il requisito da dimostrare in fase progettuale è che almeno il 70% (in termini di peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi prodotti in cantiere è preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione.

Il criterio viene considerato assolto automaticamente dal rispetto del criterio relativo alla Demolizione selettiva (2.6.2), recupero e riciclo previsto dai "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi", approvato con D.M. 23 giugno 2022 n. 256.

Inoltre, bisognerà prestare particolare attenzione anche all'applicazione dei requisiti dei "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi", approvato con D.M. 23 giugno 2022 n. 256, relativi al disassemblaggio e fine vita (2.4.14).

Relazione sul rispetto dei criteri DNSH

4.4.2 Verifica ex-ante

Redazione del Piano di gestione rifiuti, secondo quanto riportato nel P.S.C. allegato agli elaborati di gara.

Redazione del piano per il disassemblaggio e la demolizione selettiva in linea con quanto previsto dai C.A.M.

4.4.3 Verifica ex-post

Relazione finale con l'indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la destinazione ad una operazione "R".

4.5 PREVENZIONE E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

4.5.1 Requisiti

Tale requisito coinvolge i materiali in ingresso e la gestione ambientale del cantiere.

Per i materiali in ingresso non potranno essere utilizzati componenti, prodotti e materiali contenenti sostanze pericolose di cui al "Authorization List" presente nel regolamento REACH. A tal proposito dovranno essere fornite dall'impresa appaltatrice le schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate.

Per la gestione ambientale del cantiere dovrà essere redatto specifico Piano ambientale di cantierizzazione, qualora richiesto dalle normative regionali o nazionali.

Tali vincoli possono considerarsi rispettati mediante il rispetto dei criteri "Prestazioni ambientali del cantiere" (2.6.1) e "Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione" (2.5) descritte all'interno dei "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi", approvato con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022.

4.5.2 Verifica ex-ante

In riferimento al Piano Ambientale di Cantierizzazione (PAC), non è previsto per questa tipologia di intervento.

In riferimento al rispetto dei criteri sulle prestazioni ambientali del cantiere e sulle specifiche tecniche dei prodotti da costruzione, si faccia riferimento al Doc. "Relazione sul rispetto dei C.A.M..

4.6 PROTEZIONE E RIPRISTINO DELLA BIODIVERSITÀ E DEGLI ECOSISTEMI

4.6.1 Requisiti

Al fine di garantire la protezione della biodiversità e delle aree di pregio, gli edifici non potranno essere costruiti all'interno di:

Relazione sul rispetto dei criteri DNSH

- Terreni coltivati e seminativi con un livello da moderato ad elevato di fertilità del suolo e biodiversità sotterranea, destinabili alla produzione di alimenti o mangimi, come indicato nell'indagine LUCAS dell'UE e nella Direttiva (UE) 2015/1513 (ILUC) del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- Terreni che corrispondono alla definizione di foresta, laddove per foresta si intende un terreno che corrisponde alla definizione di bosco di cui all'art.3, comma 3 e 4, e art. 4 del D. Lgs. 34 del 2018 , per le quali le valutazioni previste dall'art.8 del medesimo decreto non siano concluse con parere favorevole alla trasformazione permanente dello stato dei luoghi.
- Terreni che costituiscano l'habitat di specie (flora e fauna) in pericolo elencate nella lista rossa europea o nella lista rossa dell'IUNCN.

Fermo restando i divieti sopra elencati, per gli impianti situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse (parchi e riserve naturali, siti della rete Natura 2000, corridoi ecologici, altre aree tutelate dal punto di vista naturalistico, oltre ai beni naturali e paesaggistici del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO e altre aree protette) deve essere condotta un'opportuna valutazione che preveda tutte le necessarie misure di mitigazione nonché la valutazione di conformità rispetto ai regolamenti delle aree protette,....

4.6.2 Verifica ex-ante

La localizzazione dell'area oggetto di intervento non rientra tra quelle riportate nel vincolo come comunicato dal Dipartimento Territoriale della Città Metropolitana di Firenze.